Schema di disegno di legge del Governo di attuazione dell'art. 119 della Costituzione

versione 16 aprile

CAPO I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1
(Contenuti)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi sul riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane aventi ad oggetto÷

a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

b) le regole stabili di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;

c) i tributi propri delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ed i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane ;

d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;

e) le regole di assegnazione delle risorse finanziarie statali e regionali a Regioni ed enti locali;

f) l'entità e le regole di crescita dei fondi perequativi assegnati a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

g) i criteri di determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

h) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per i Comuni e le Province;

i) i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa;

l) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

m) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi comunitari definiti a norma della lettera b) e gli interventi da attivare in tale caso;

n) la struttura di finanziamento di Roma Capitale.

2. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 2 a 20.

Art. 2

(Il coordinamento tra finanza statale e finanza di Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane ed altri enti locali)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane adottano regole per la propria politica di bilancio coerenti con quelle derivanti dalla applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) anche in relazione al progressivo superamento del patto di stabilità interno, il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni viene disciplinato annualmente con un disegno di legge presentato dal Governo alle Camere insieme al Documento di programmazione economico finanziaria, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con la Conferenza unificata da iniziare entro il mese di aprile;

c) il Documento di programmazione economico finanziaria fissa il livello programmato della differenza tra entrate e spese finali per ciascun livello di governo territoriale su base almeno triennale nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra il livelli di governo centrale e locale in raccordo con le disposizioni recate dal disegno di legge di coordinamento dinamico di cui al comma precedente. Detto disegno di legge assume la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio le cui disposizioni devono in ogni caso essere discusse e approvate entro il 30 novembre di ciascun anno.

d) la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Unione dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province, delle Città Metropolitane e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, deve poter essere ricondotta, anche in via extra-contabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea; i bilanci devono essere redatti in base a criteri standardizzati e coerenti con il bilancio dello Stato, utilizzando codificazioni uniformi; i bilanci preventivi devono essere approvati antro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

e) in relazione al graduale superamento del sistema di tesoreria unica, le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane regolano i flussi di cassa, propri e delle loro aziende strumentali, in coerenza con gli importi programmati all'inizio dell'anno e rendicontano la complessiva gestione di cassa, in coordinamento con l'andamento del fabbisogno del settore statale;

f) nei prospetti di bilancio e nei rendiconti è evidenziato anche il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita. In particolare è evidenziato il saldo complessivo, inteso come differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti, e la variazione dello *stock* del debito; dovrà inoltre essere evidenziato qualunque altro parametro utile alla dimostrazione del conseguimento degli obiettivi determinati in sede di definizione del patto di stabilità interno;

g) gli obiettivi del conto consuntivo per il concorso al rispetto del patto di stabilità per ciascun Ente devono essere rispettati sia in termini di competenza economica che di cassa; il saldo complessivo del bilancio preventivo e del conto consuntivo di ciascuna Regione e degli enti locali, definito come differenza tra entrate finali e spese finali, può presentare, solo occasionalmente, valori negativi, mai superiori al livello della spesa per investimenti diretti di natura non finanziaria e mai superiore ad un limite prestabilito. I vincoli devono essere rispettati sia in termini di competenza economica che di cassa;

h) le Regioni e gli enti locali possono finanziare gli investimenti diretti di natura *non finanziaria* con il ricorso al debito. Al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione della spesa per investimenti degli enti locali, lo Stato assegna annualmente plafonds di ricorso al debito ai singoli enti locali coerenti coi vincoli di sistema nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica predeterminati; tali plafonds possono essere accumulati nel tempo e possono essere altresì scambiati tra i singoli enti per assicurare flessibilità nelle decisioni relative alle spese in conto capitale e alle spese per infrastrutture;

i) sono definiti i meccanismi di sanzione commisurati allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati. In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive per gli enti inadempienti. Le sanzioni possono implicare nei casi più gravi una perdita di sovranità per gli amministratori inadempienti e coinvolgere anche i cittadini residenti nel territorio degli enti destinatari, ad esempio attraverso l'incremento automatico dei tributi da questi applicati;

l) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi finanza pubblica le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza unificata, possono adattare, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, per gli enti locali del territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni.

Art. 3

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

1. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) previsione, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità comunque, di neutralizzare gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;

c) pari dignità delle entrate tributarie dei diversi livelli di governo;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

f) divieto di trattamenti agevolativi regionali e locali che si possano rivelare fattori di concorrenza dannosa; in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni alle libertà economiche all'interno dello Stato;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od agevolazioni;

h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione:

1) le Regioni non possano modificare le basi imponibili

2) le Regioni possano modificare l'aliquota, *le detrazioni e le deduzioni*, nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

i) previsione che, per gli altri tributi originati da legge statale, le Regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile nei limiti stabiliti dalla legge statale e modificare le aliquote; *previsione che lo Stato, d'intesa con le Regioni, determini, per le singole Regioni, livelli di gettito uniforme, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;*

l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all’articolo 117, comma secondo , lettera m), della Costituzione, non hanno vincolo di destinazione;

m) previsione che comuni, province e città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera d) solo se afferenti alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salvo intesa, nelle materie assoggettate ad imposizione con legge regionale ai sensi della lettera d), numeri 1 e 2, del presente comma;

o) revisione e razionalizzazione della disciplina dell’imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente ed introduzione di un regime transitorio.

CAPO II

I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 4

(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative)

1. Le regole di finanziamento di cui al presente capo si applicano:

a) al finanziamento delle attività su cui attualmente le Regioni a statuto ordinario esercitano la loro potestà legislativa;

b) al finanziamento delle attività che deriveranno dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

2. Esse si applicano indipendentemente dall'ente o livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative associate all'esercizio della potestà legislativa.

3. Con propria legge le Regioni definiscono, per le materie assegnate alla loro competenza legislativa, le regole di finanziamento delle attività amministrative da esse assegnate ad altri livelli di governo.

Art. 5

(Attività, competenze regionali e mezzi di finanziamento)

1. Ai fini di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, al principio di autonomia tributaria fissato dal secondo comma dell'art. 119 della Costituzione *e alle speciali esigenze di cui quinto comma dell'art. 119 della Costituzione*, le attività che le Regioni a statuto ordinario attualmente svolgono e le spese ad esse connesse, sono classificate come:

a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione;

b) spese finanziate con contributi speciali, quali i finanziamenti dell'Unione Europea, i cofinanziamenti nazionali *e i contributi finalizzati al riequilibrio territoriale, riconducibili al quinto comma dell'art. 119*;

c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 *e del quinto comma dell'art. 119*.

2. Le spese riconducibili al comma 1 lettera a) sono finanziate, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza, con il gettito dell'IRAP nonché della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (entrambi valutati ad aliquota e base imponibile uniforme) e con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo, in modo tale che ne sia garantito nelle predette condizioni il finanziamento integrale.

3. Sono spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.

4. Per le attività di cui al comma 1 lettera b), lo Stato concorre al cofinanziamento delle azioni assistite dal bilancio comunitario, nella misura prevista dalle norme comunitarie. *Gli interventi diretti al riequilibrio territoriale sono, ai sensi del quinto comma dell'art. 119, finanziati con contributi speciali e/o con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo*.

5. Per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento si tiene conto dei costi standard associati alla fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché della capacità fiscale.

6. Le spese di cui al comma 1 lettera c) sono finanziate con il gettito di tributi propri e di addizionali ai tributi erariali di cui all'art. 6, nonché con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.

Art. 6

(Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

1. Alle Regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:

a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle Regioni;

b) la compartecipazione e l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'aliquota assegnata alle Regioni sarà inizialmente computata in base ai criteri di cui all'art. 7;

c) i nuovi tributi che saranno "assegnati" alle Regioni e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione ;

2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:

a) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;

c) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;

d) imposta regionale sulla *benzina* per autotrazione;

e) tassa di abilitazione all'esercizio professionale;

f) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.

g) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

h) imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili;

i) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

l) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;

m) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

n) tasse automobilistiche regionali;

o) tasse sulle concessioni regionali.

3. Alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una compartecipazione al gettito IVA finalizzata ad alimentare il fondo perequativo statale di cui al successivo articoli 8 e 9.

Art. 7

(Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell'autonomia)

1. Le aliquote dei tributi e delle addizionali destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni *in almeno una regione*. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'art. 8.

2. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 sono soppressi. Il loro importo è sostituito dal gettito derivante dall'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF o di altri tributi regionali e dalle quote del fondo perequativo di cui all'art. 8. Il nuovo valore delle aliquote è stabilito sul livello minimo necessario per pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi in almeno una Regione. [[[ovvero il valore medio pro-capite dei trasferimenti soppressi nelle Regioni a più alta capacità fiscale]]].

Art. 8

(Entità e riparto del fondo perequativo)

1. Nel bilancio dello stato è istituito il "fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante", alimentato con i proventi della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA.

2. L'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA è determinata in modo che i proventi della compartecipazione coprano:

a) la differenza tra il fabbisogno finanziario coerente con la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5 e il gettito regionale dei tributi ad essi dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;

b) l'importo dei trasferimenti statali finalizzati alle politiche di riequilibrio territoriale, di cui al comma 1, lettera b), dell'art.5 che vengono soppressi e sostituiti dalle quote del fondo perequativo;

c) l'importo dei trasferimenti statali finalizzati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 5 che vengono soppressi e che, al netto dei proventi dell'aumento delle aliquote definito come al comma 2 dell'art. 7, vengono sostituiti da quote del fondo perequativo.

3. La determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare, dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, *nonché degli speciali criteri per il finanziamento delle spese associate alle finalizzazioni di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.*

4. Per le spese derivanti dallo svolgimento di funzioni nelle materie di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5, le quote regionali saranno tali da consentire, sommate al gettito dei tributi regionali dedicati, la piena copertura dei costi associati ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal legislatore nazionale.

5. Per le spese riconducibili alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, i trasferimenti aventi sufficiente carattere di generalità (estesi quindi a tutte o gran parte delle Regioni) sono soppressi. I trasferimenti specifici diretti a singole regioni per singole finalità vengono trasferiti, per ragioni di trasparenza informativa, al fondo perequativo in aumento dell'importo generato dalla compartecipazione al gettito IVA, mantenendo le proprie finalizzazioni originarie. Le quote del fondo perequativo relative ai trasferimenti soppressi sono definite in relazione a indicatori di bisogno o anche in base ad indicatori generali degli squilibri economici e sociali (quale il livello

pro-capite del prodotto regionale, del tasso di disoccupazione, del gettito dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, o altre da definire).

6. Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 5 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri:

a) la Regione con il più elevato gettito per abitante dei tributi propri (definiti escludendo quelli destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 5, non partecipa alla ripartizione del fondo perequativo (IN ALTERNATIVA si potrebbe fare riferimento ai valori medi rilevati sulle Regioni con il più elevato gettito pro-capite);

b) il riparto tra le altre Regioni avverrà in relazione inversa alle differenze interregionali nel gettito delle entrate tributarie regionali per abitante (definite escludendo quelle destinate al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 5, rispetto al valore della Regione di cui alla lettera a);

c) una quota non superiore al 10% è ripartita tra le 7 regioni di minore dimensione demografica, in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica;

d) nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale che non considerino il maggiore o minore gettito rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall'esercizio dell'autonomia tributaria regionale.

7. Le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta necessariamente vincoli di destinazione.

Art. 9

(Il finanziamento di nuovi compiti alle Regioni)

1. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, esclusiva e concorrente, che prevedono la prestazione di servizi al cittadino o alle imprese o la erogazione di somme a favore di cittadini, imprese o enti, comporta:

a) la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa nel bilancio dello Stato;

b) la riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5;

c) l'aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA che andrà ad alimentare il "fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante".

2. La somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a).

3. Le leggi statali che definiscono nuovi programmi di intervento diretti al finanziamento dello sviluppo regionale con spese destinate ad alimentare i bilanci regionali, assegnano le risorse al fondo perequativo e autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze alla necessaria modifica della compartecipazione al gettito dell'IVA.

Art. 10

(La fase transitoria e l’integrazione con le norme vigenti)

1. I criteri di computo delle quote dei fondi perequativi di cui all’articolo 8 si applicano a regime dopo l’esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni nel 2006-2007 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 8.

2. Per le quote di fondo perequativo di cui all’art. 9, l’utilizzo dei criteri definiti dall’art. 8 avverrà a partire dall’anno successivo a quello in cui avviene l’effettivo trasferimento delle funzioni ovvero l'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione, con gradualità di applicazione.

CAPO III:
LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI, I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO ED ENTI LOCALI NONCHÈ TRA REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 11
(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)

1. La legge statale individua i tributi dei Comuni e delle Province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili. Stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

2. Ai sensi del presente articolo, i tributi comunali sono i seguenti:

a) imposta comunale sugli immobili (ICI);

b) imposta di scopo;

c) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP);

e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

f) compartecipazione ed addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

g) addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica;

h) *addizionale comunale sui diritti di imbarco*.

3. Ai sensi del presente articolo, i tributi provinciali sono i seguenti:

a) imposta provinciale di trascrizione (IPT);

b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP);

c) addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica;

d) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

4. Le Regioni nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), possono stabilire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.

6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.

Art. 12

(Il potenziamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 ed ai seguenti:

a) potenziamento dell'autonomia dei Comuni;

b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito.

Art. 13

(Interventi sui tributi delle amministrazioni provinciali)

1. Nel riordino dei tributi provinciali il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

a) possibilità di trasformare l'imposta sulle assicurazioni RCA in imposta provinciale, attribuendo alle Province la facoltà di ridurre o aumentare le aliquote attuali nella misura del 20%;

b) revisione dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 3, anche mediante la devoluzione ad altri livelli di governo di uno o più dei tributi ivi indicati;

c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione all'IRPEF.

Art. 14

(Entità e riparto del fondo perequativo statale a funzioni amministrative date)

1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative da loro attualmente svolte.

2. Per i Comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla differenza tra l'importo dei trasferimenti a favore degli enti locali, sia di parte corrente che di parte capitale, incluso i proventi della compartecipazione al gettito dell'imposta personale sul reddito (come risultano dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno *xxxx)* e il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito di cui all'art. 11.

3. Per le Province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali a favore delle Province, al netto dei proventi delle maggiori entrate tributarie che saranno loro eventualmente assegnate.

4. Il fondo perequativo a favore degli enti locali cresce ogni anno a un saggio pari al tasso d'inflazione programmato per quell'anno aumentato di un punto.

5. Per i Comuni, la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene:

a) per il finanziamento della spesa corrente in base:

1) a un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale e,

2) a uno schema di perequazione della capacità fiscale.

b) per il finanziamento della spesa in conto capitale, in base a indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in relazione alle dotazioni.

6. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione alla popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con le tradizionali tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti nel triennio 2004-2006. La standardizzazione della spesa dovrà incorporare gli adeguati incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la conduzione associata dei servizi.

7. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi definiti dalle leggi statali di cui all'art. 11 comma 1 valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Il 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun comune sono portate in deduzione alla spesa standardizzata dello stesso comune per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.

8. Il concorso finanziario alle spese d'investimento è commisurato a indicatori di fabbisogno per infrastrutture nei principali settori di intervento degli enti locali *(ad esempio, viabilità, acquedotti, scuole e fognature, ecc.).* La quota di fondo perequativo da assegnare al sostegno delle spese in conto capitale sarà pari a non più del 20% dell'importo del fondo.

9. Per le Province, la ripartizione del fondo perequativo tra i diversi enti si effettua con criteri analoghi a quelli indicati.

10. Con proprie leggi, le singole Regioni possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale nel primo anno di applicazione della presente legge, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a definizioni autonome dei fabbisogni di infrastrutture. In mancanza della legge regionale o qualora le disposizioni della legge regionale non siano state adeguatamente concertate con le proprie autonomie, il riparto avviene sulla base dei parametri definiti in attuazione della legge nazionale.

11. Gli uffici statali attuano materialmente il trasferimento delle risorse del fondo perequativo a favore degli enti locali, anche nel caso che le assegnazioni siano definite sulla base di criteri fissati dal legislatore regionale.

Art. 15

(Limiti all'indebitamento)

1. Il servizio del debito (interessi + rimborso del capitale) non può superare un limite prestabilito. E' possibile che detto limite sia rapportato anche all'importo corrispondente ad una quota di una determinata tipologia di entrata.

Art. 16

(Funzioni degli enti locali: storia, nuove funzioni amministrative e finanziamento)

1. Le attività degli enti locali svolte al 1 gennaio 2007 continuano ad essere finanziate direttamente dal bilancio dello Stato anche se singole attività rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. Il loro finanziamento segue le regole definite negli articoli da 10 a 15 di questo Capo.

2. Le risorse finanziarie e le responsabilità decisionali per lo svolgimento delle attività degli enti locali e delle funzioni amministrative che sono aggiuntivamente attribuite in attuazione dell'art. 118 della Costituzione sono "di titolarità" dello Stato o delle Regioni, in relazione alle rispettive competenze legislative.

3. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato si provvede, al termine di un periodo transitorio di accertamento dell'effettivo costo complessivo delle funzioni trasferite, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sui redditi personali e con l'aumento del fondo perequativo di cui all'art. 14.

4. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni provvedono le Regioni con proprie risorse, trasferendo agli enti locali parte delle aliquote delle addizionali ai tributi erariali di loro competenza.

Art. 17

(La fase transitoria e l'integrazione delle norme vigenti)

CAPO IV: IL FINANZIAMENTO DI ROMA CAPITALE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 18

CAPO V: ADATTAMENTO DELLE NORME FINANZIARIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE AI VINCOLI POSTI DAI TRATTATI INTERNAZIONALI E SOLIDARIETA' AI TERRITORI A PIU' BASSA CAPACITA' FISCALE

Art. 19

(Trattati internazionali, solidarietà interregionale e finanza delle Regioni a statuto speciale)

CAPO VI:
ULTERIORI NORME TRANSITORIE E NORME PROCEDURALI

Art. 20
(*Norme procedurali)*

1. E’ istituita la Cabina di Regia, cui partecipano rappresentanti del Governo, della Conferenza delle Regioni e delle Autonomie locali, per il confronto e la valutazione congiunta dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari rendono il parere entro sessanta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.

4. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.